

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione dell'ambiente

## La Sezione forestale

Richiamati:

- l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002;
- gli art. 4 e 20 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998;
- l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990;
- l'art. 10 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;

tenuto conto che in data 12 novembre 2015 alle ore 15.00 è entrato in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio del Canton Ticino, nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo;

sentito il parere di MeteoSvizzera Locarno-Monti e valutata l'evoluzione della situazione meteorologica in relazione al rischio d'incendi boschivi;

### comunica che:

1. **Oggi lunedì 4 gennaio 2016 alle ore 11:00 viene revocato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino e, in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, nel Moesano, in Val Poschiavo e in Val Bregaglia.**
2. In Ticino restano riservati i disposti dell'art. 10 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) e più precisamente:

#### **Art.10 Divieto di fuochi all'aperto**

<sup>1</sup> L'accensione di fuochi all'aperto e l'incenerimento di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m/slm.

<sup>2</sup> Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m/slm i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all'aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.

<sup>3</sup> Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per esigenze di natura fitosanitaria o ecologica.

<sup>4</sup> Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all'aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al riscaldamento delle persone, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.

<sup>5</sup> Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.